



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
CU n.90 del 24 marzo 2022

Riunione del 21 marzo 2022

**39.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

CAROLINA SARACENO

STEFANIA SARACENO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico delle atlete:

CAROLINA SARACENO: per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio Nuova Polisportiva Ponticelli per la stagione sportiva 2021/22, aderito alla richiesta del sodalizio di appartenenza formalizzata con lettera raccomandata del 02.08.2021 di provvedere allo svolgimento della visita medica fissata alla data del 29.10.2021 al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22, come da atto della conclusione delle indagini del 30 novembre 2021 ritualmente notificato.



STEFANIA SARACENO: per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio Nuova Polisportiva Ponticelli per la stagione sportiva 2021/22, aderito alla richiesta del sodalizio di appartenenza formalizzata con lettera raccomandata del 02.08.2021 di provvedere allo svolgimento della visita medica fissata alla data del 29.10.2021 al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22, come da atto della conclusione delle indagini del 30 novembre 2021 ritualmente notificato.

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava le atlete Stefania e Carolina Saraceno per l'udienza del 21 marzo 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza comparivano il procuratore federale Avv. Gentile, nonché le atlete stesse di persona ed il loro legale Avv. Alessandro D' Amore .

Previa riunione dei due procedimenti da parte del Tribunale, il procuratore federale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità delle atlete e per l'irrogazione a ciascuna di esse della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. L'Avv. Alessandro D'Amore si riportava alle memorie difensive depositate e concludeva per il non luogo a procedere e, in via subordinata, per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto, datato 03 novembre 2021 e trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio Nuova Polisportiva Ponticelli alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta



Saraceno Stefania, rea di essersi rifiutata di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato; analogo esposto veniva inviato anche con riferimento alla condotta dell'atleta Saraceno Carolina.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione delle atlete per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto delle stesse di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa federale e procedeva pertanto a comunicare la conclusione indagini.

Le atlete facevano pervenire una memoria difensiva con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Amore, nella quale si evidenziava la loro volontà e disponibilità a sottoporsi alla visita di idoneità che però non avrebbe avuto luogo per fatto imputabile al sodalizio. Nella stessa memoria si preannunciava la sopravvenienza di un provvedimento di svincolo per incompatibilità ambientale, effettivamente reso dalla CTA Sez. distaccata Campania-Puglia-Molise-Basilicata-Calabria.

Ritenendo tali eccezioni non scriminanti, la Procura formalizzava il deferimento di entrambe le atlete dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Esaminati gli atti, le conclusioni della Procura e le eccezioni difensive delle incolpate, così come ribadite nella memoria depositata dinanzi a questo ufficio, ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare contestata non sussista e che la condotta delle atlete non sia pertanto passibile di sanzione.

Pur dovendosi condividere quanto eccepito dalla Procura con riferimento alla irrilevanza del provvedimento di svincolo reso dalla competente CTA territoriale, per essere tale provvedimento successivo ai fatti contestati, risulta per tabulas che entrambe le atlete fossero presenti nel luogo e nel giorno stabilito per l'effettuazione delle visite e che queste poi non avessero avuto luogo per ragioni non meglio circostanziate e reciprocamente imputate alla controparte.

La circostanza relativa alla presenza delle atlete, oltre che essere eccepita dalla difesa delle stesse ed asseverata dal file audio acquisito agli atti, trova esplicita conferma nello stesso esposto inviato dal sodalizio alla Procura, ove infatti si dice espressamente che le atlete, *sebbene presenti*, si sarebbero rifiutate di sottoporsi alla visita; laddove, di contro, le atlete sostengono che sarebbe stato il sodalizio ad impedire l'effettuazione della stessa.



In tale contesto, per quanto possa non essere agevole accertare le reali ragioni della mancata effettuazione della visita, non risulta in alcun modo dimostrata la volontà delle atlete di sottrarsi alla stessa ed anzi vi sono circostanze, quali appunto la presenza delle ragazze nel luogo e nella data indicati e la predisposizione delle analisi delle urine, che depongono chiaramente per la insussistenza dei fatti contestati dalla Procura.

In sostanza non può dirsi raggiunta la prova che le atlete, nel caso di specie, non avrebbero aderito all'invito del sodalizio a sottoporsi alla visita di idoneità, mentre risulta accertato e pacifico che entrambe le incolpate fossero presenti nelle circostanze di tempo e di luogo fissate per l'effettuazione delle visite.

PQM

Il Tribunale Federale delibera non doversi procedere nei confronti delle atlete Stefania Saraceno e Carolina Saraceno.

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 24 marzo 2022